

Da "sicilia.controllo@cor-teconticert.it" <sicilia.controllo@cor-teconticert.it>  
"infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it" <infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it>,  
A "assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it"  
<assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it>

Data lunedì 19 febbraio 2018 - 14:42

**Comune di MOTTA SANT'ANASTASIA - Trasmissione deliberazione 39/2018/PRSE - Adunanza del 23 GENNAIO 2018.**

**CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA  
SERVIZIO DI SUPPORTO**

- Al Sindaco del Comune di MOTTA SANT'ANASTASIA
- Al Presidente del Consiglio comunale di MOTTA SANT'ANASTASIA
- All'Organo di Revisione del Comune di MOTTA SANT'ANASTASIA
- All'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della funziona pubblica - PALERMO

Si trasmette copia della Deliberazione adottata nella Adunanza del 23 GENNAIO 2018 e lettera di trasmissione da inoltrare ai destinatari indicati in indirizzo.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@cor-teconticert.it.

LA SEGRETERIA

**Allegato(i)**

Deliberazione MOTTA S ANASTASIA.pdf (295 Kb)  
Lettera MOTTA S ANASTASIA.pdf (37 Kb)



Resp. Area II  
Sindaco  
Pres. e.c.  
Revisione dei Conti  
Segretario Com. l.

20 FEB. 2018  
2674



Deliberazione n. 39 /2018/PRSP

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 23 gennaio 2018, composta dai Magistrati:

Anna Luisa Carra	- Presidente
Antonio Nenna	- Consigliere
Francesco Antonino Cancilla	- Primo referendario - relatore

\*\*\*\*\*

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

-visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

-vista la deliberazione di questa Sezione n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: "Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico finanziaria degli Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 -168, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - rendiconto sulla gestione 2016", trasmessa all'ente con nota del giorno 5 settembre 2017;

-vista la relazione di deferimento del magistrato istruttore concernente la mancata approvazione del rendiconto 2016 da parte del Comune di Motta Sant'Anastasia



-vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 41/2018/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

-vista la memoria dell'ente depositata in adunanza;

-udito il relatore, Primo referendario Francesco Antonino Cancilla;

-udita, per il Comune, il Responsabile dell'area economico-finanziaria, dott. Salvatore Spatafora;


\*\*\*\*\*

*Premesso che:*

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo -a carico degli Organi di revisione degli enti locali- di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, tanto più a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. la sentenza n. 39 del 2014, che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità - da intendere come verifica della conformità delle (complessive)



gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie, in una prospettiva non più statica (come il tradizionale controllo di legalità-regularità) ma dinamica.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge n. 213 del 2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento -da parte della Sezione- di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *“effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati”* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39 del 2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente *“si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)”*, onde *“prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (cfr. Corte Costituzionale n. 40 del 2013).



E' palese, pertanto, che l'adozione da parte della Corte di tali specifiche pronunce ha lo scopo di dare impulso all'attuazione di opportune misure correttive da parte dell'Ente, che "chiudano" il processo circolare del controllo sui principali documenti contabili indicati dalla legge. Resta fermo, ovviamente, che la congruità e idoneità delle stesse saranno valutate dalla Sezione, allorquando ne verrà a conoscenza.

Va evidenziato che tali misure correttive devono coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Sindaco, Giunta comunale, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, Organo di revisione economico finanziario) mediante atti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze. Non potranno essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano effetti nell'ordinamento giuridico.


Stante la natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, il Consiglio comunale deve essere informato dei contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte; ad esso, infatti, è riservata, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente locale, la competenza esclusiva a deliberare le citate misure correttive, previa auspicabile proposta della Giunta comunale.

Nel caso in cui, invece, sussistano squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può comunque comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tale evenienza l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per il superamento delle criticità.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, il Collegio osserva che, nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Comune di Motta Sant'Anastasia è stato deferito per la mancata approvazione del rendiconto 2016.

Nella memoria l'ente ha dedotto che: a)- il ritardo degli atti propedeutici al rendiconto è dovuto principalmente alla carenza di un responsabile del servizio economico-finanziario nei ruoli organici dell'ente; b)- soltanto nel mese di aprile del 2017 l'ente ha potuto assumere un



responsabile con contratto ex art. 110 TUEL per diciotto ore settimanali; c)- la predisposizione degli atti è risultata problematica a causa dell'applicazione della nuova contabilità introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2011; d)- la Giunta ha approvato lo schema di rendiconto con deliberazione n. 100 del 27 dicembre 2017; e)- si prevede l'approvazione del rendiconto entro il 15 febbraio 2018.

Alla luce delle deduzioni, il Collegio osserva che è palese il grave inadempimento dell'ente nell'adozione del rendiconto; invero, le circostanze esposte in memoria non rappresentano una giustificazione, poiché l'amministrazione deve assicurare l'osservanza dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto, al fine di garantire una sana gestione finanziaria, che presuppone la tempestività delle attività connesse al cd. "ciclo del bilancio".

Non va poi trascurato che la puntuale approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto è indispensabile per avviare le attività di controllo demandate sia all'organo di revisione sia alla Corte.

Il Collegio sottolinea che i ritardi nell'approvazione dei documenti contabili fondamentali costituiscono grave violazione di legge e, ricorrendone i presupposti, possono comportare la responsabilità erariale degli organi comunali, che vanno quindi sollecitati al solerte assolvimento dei loro compiti istituzionali.

L'omissione così accertata rende nel contempo necessaria la trasmissione della presente deliberazione all'Assessorato regionale delle autonomie locali per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Va da sé che, dopo l'approvazione del rendiconto, l'organo di revisione dovrà provvedere alla celere redazione delle relazioni previste dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005.

P.Q.M.

ACCERTA

-l'omessa approvazione del rendiconto dell'esercizio 2016 da parte del Comune di Motta Sant'Anastasia;

DISPONE

-che il Comune provveda con immediatezza all'approvazione del rendiconto del 2016;  
-che l'organo di revisione, dopo l'approvazione dei citati documenti contabili, provveda tempestivamente alla redazione e all'invio della relazione prevista dall'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005;




-che il Servizio di supporto trasmetta copia della presente deliberazione: al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Motta Sant'Anastasia e all'Assessorato regionale delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo il 23 gennaio 2018


L'ESTENSORE

(Francesco Antonino Cancilla)



IL PRESIDENTE


(Anna Luisa Carra)



Depositata in segreteria il

16 FEB. 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Fabio GUIDUCCI





## CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Servizio di supporto | Il Dirigente

CORTE DEI CONTI



0001598-19/02/2018-SC\_SIC-R14-P

Al Sindaco del Comune di  
MOTTA SANT'ANASTASIA (CT)

Al Presidente del Consiglio comunale del Comune di  
MOTTA SANT'ANASTASIA (CT)

All'Organo di revisione del Comune di  
MOTTA SANT'ANASTASIA (CT)

PEC: [infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it](mailto:infopost@pec.comune.mottasantanastasia.ct.it)

All'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della funzione  
pubblica  
PALERMO

PEC: [assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it)

Oggetto: Adunanza 23 GENNAIO 2018.

- Trasmissione Deliberazione n. 30 /2018/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 30 /2018/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 23 GENNAIO 2018.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:  
[sicilia.controllo@corteconticert.it](mailto:sicilia.controllo@corteconticert.it)

Manuela Dagnino

